

Circolare I.N.P.G.I. n.3 del 13 aprile  
2007 avente per oggetto:

Chiarimenti su Fringe Benefit  
utilizzo auto aziendale; sospensione  
dei versamenti contributivi per  
calamità naturali; contribuzione  
dovuta in misura pari a quella  
prevista per gli apprendisti. .

	COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN
--	--

1) chiarimenti su Fringe Benefit Utilizzo auto aziendale.

In materia di autoveicoli o motoveicoli di proprietà del datore di lavoro e concessi ai propri dipendenti in uso promiscuo (vale a dire sia per ragioni lavorative che per esigenze personali), il legislatore ha stabilito convenzionalmente che il valore del benefit da considerare come reddito imponibile per il lavoratore (sia a fini scali che contributivi) debba essere determinato in misura forfetaria, pari ad una percentuale dell'importo individuato di anno in anno dall'Automobil Club d'Italia riferito al costo di esercizio della specifica autovettura assegnata in dotazione, parametrato su una percorrenza annua di 15.000 chilometri.

Fino al 31 dicembre 2006, l'art. 51, comma 4 lettera a) del TUIR (D.P.R. 917/86) fissava al 30% di tale costo il valore del benefit che concorre a determinare la base imponibile.

Il Decreto legge n. 262 del 2 ottobre 2006, (conv. con legge 24 novembre 2006 n° 286)

ha modificato la norma del TUIR, innalzando tale valore dal 30% al 50%. In base a quanto espressamente stabilito dall'art. 1 comma 324 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007), il nuovo criterio è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007. Pertanto, a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2007, i datori di lavoro sono tenuti a determinare il valore del bene fittizio che concorre alla formazione della base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta all'Inps applicando la predetta percentuale del 50%.

Le precisazioni illustrate si rendono opportune, tenuto conto delle diverse indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria con un comunicato stampa del 21 marzo 2007, con il quale il portavoce del Vice Ministro dell'Economia Vincenzo Visco ha

Ciò comporta che, sebbene in ambito scale sia ipotizzabile che gli acconti sulle imposte vengano versati non sulla base dei criteri stabiliti nelle norme vigenti, ma tenendo anche conto di eventuali future modi che delle stesse che inciderebbero sulla determinazione della base imponibile del periodo d imposta in corso, in ambito previdenziale al contrario non è possibile operare tale anticipazione degli effetti di una norma futura, tenuto conto che, come detto, alla scadenza per il versamento della contribuzione riferita ai singoli periodi di paga si perfeziona l'obbligo contributivo, che non può che essere disciplinato dalla normativa in vigore in quel momento.

Nel caso in cui l'eventuale futuro provvedimento dovesse effettivamente disporre il ritorno alla misura del 30% con efficacia retroattiva, l'Istituto provvederà a fornire indicazioni ai datori di lavoro per poter, una volta rideterminato l'importo dei contributi dovuti per questo specifico titolo, ottenere il rimborso delle maggiori somme versate, ovvero per compensare i crediti così maturati con la contribuzione corrente alla prima scadenza utile.

L'art. 6 del decreto legge n. 263/2006, come modificato in sede di conversione in legge 6 dicembre 2006 n. 290, ha fornito un'interpretazione autentica della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.

Ne consegue che sono esclusi dal beneficio della sospensione del versamento contributivo i datori di lavoro appartenenti al settore pubblico ed i giornalisti dipendenti da datori di lavoro non interessati dalle ordinanze di protezione civile.

Per tutti i soggetti che, nei periodi successivi al 1992, abbiano usufruito della sospensione dei versamenti contributivi e che alla luce della interpretazione autentica fornita con la norma suddetta non rientrano più tra i soggetti destinatari della sospensione medesima, il recupero della contribuzione dovuta avverrà in un'unica soluzione, entro la scadenza del versamento contributivo riferito al mese successivo alla data della presente circolare. Resta ferma, per gli interessati, la possibilità di presentare all'INPGI apposita istanza di dilazione.

Si ricorda che i datori di lavoro privati che abbiano sede legale ed operativa nei territori interessati dalle ordinanze di protezione civile che dispongano la possibilità di sospensione dei versamenti contributivi per poter usufruire del beneficio devono presentare apposita istanza all'Istituto. A tal fine, sono stati predisposti moduli di domanda (Istanza sospensione versamenti per calamità naturali e Istanza dilazione contributi sospesi per calamità naturali), reperibili nella sezione modulistica del sito

internet dell Istituto [www.inpgi.it](http://www.inpgi.it).

La sospensione del versamento della contribuzione senza la presentazione dell apposita istanza da parte dei datori di lavoro comporterà l avvio delle procedure di recupero della contribuzione omessa.

Come già anticipato con circolare n. 1 del 16/01/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i giornalisti ai quali si applica la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, in luogo dei contributi settimanali (cosiddetta Marca), è dovuta una contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile (art.1, comma 773, legge 28/12/2006 n. 296). Per quanto riguarda l INPGI sono interessati da tale normativa i giornalisti assunti con i bene ci di cui all art. 8, comma 2, della legge 223/91, di cui all art. 25, comma 9, della legge 223/91 e dell art.4, comma 3, della legge 236/93.

A parziale retti ca di quanto indicato nella predetta circolare INPGI n. 1 del 16/01/2007, nelle more dell emanazione del decreto ministeriale di cui all art. 1 comma 772 della legge n. 296/2006, i datori di lavoro dovranno versare la contribuzione a proprio carico nella misura del 10%.

Per il periodo 1/01/2007 - 31/03/2007, i datori di lavoro interessati dovranno procedere alla rideterminazione della contribuzione dovuta all INPGI ed al versamento entro la scadenza del periodo di paga di aprile c.a. delle di erenze risultanti dall applicazione della predetta aliquota del 10%.

\*\*\*\*\*

Le aziende interessate dalle disposizioni di cui al precedente punto 3) devono procedere all aggiornamento della procedura DASM, che sarà disponibile nel sito [www.inpgi.it](http://www.inpgi.it) sezione notizie per le aziende entro il prossimo 20 aprile 2007.

IL DIRIGENTE

del Servizio Contributi e Vigilanza

Dott.ssa Maria I. Iorio